

Informativa n° 10 – 25 ottobre 2017

Indice

1- PRINCIPALI NEWS DI OTTOBRE.....	2
SPLIT PAYMENT: RIPUBBLICATI PER LA SECONDA VOLTA GLI ELENCHI DEI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA APPLICATO	2
MODELLO F24: ISTITUITO IL CODICE IDENTIFICATIVO 74 DA UTILIZZARE A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE	2
2- I BONUS IN VIGORE PER GLI INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI.....	3
3- COMPENSAZIONI E RIMBORSI DEI CREDITI IVA ALLA PROVA DEL VISTO DI CONFORMITÀ.....	6
LA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2017	6
LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2017	7
4- LA DISCIPLINA IVA/REGISTRO NELLA CESSIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI.....	8
IL TRATTAMENTO AI FINI IVA	8
IL TRATTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.....	9
LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE	10
5- LE NORME CHE REGOLANO I BUONI PASTO.....	11
ASPETTI GENERALI E NOVITÀ LEGISLATIVE	11
SOCIETÀ CHE POSSONO EMETTERE I BUONI PASTO.....	11
CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO.....	11
ESERCIZI PRESSO I QUALI È POSSIBILE UTILIZZARE I BUONI PASTO.....	12
ACCORDI.....	12
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	12
6- MODIFICHE AGLI INTRASTAT.....	13
LE SEMPLIFICAZIONI	13
DECORRENZA	14

1- PRINCIPALI NEWS DI OTTOBRE

SPLIT PAYMENT: RIPUBBLICATI PER LA SECONDA VOLTA GLI ELENCHI DEI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA APPLICATO

Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali soggette alla disciplina dello split payment. Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione del 4 agosto 2017, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime e delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.

MODELLO F24: ISTITUITO IL CODICE IDENTIFICATIVO 74 DA UTILIZZARE A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'articolo 4, D.L. 50/1997 dispone che gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni straordinarie sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione, mentre, successivamente a tale data, sono trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o, comunque, risultante dalla fusione o scissione. Per individuare il soggetto che effettua il versamento, per conto del soggetto estinto, riguardante il periodo d'imposta antecedente la data di perfezionamento dell'operazione, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice 74, denominato "Soggetto risultante dall'operazione straordinaria", che va riportato nel campo "codice identificativo", nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dall'operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto. Il codice fiscale di quest'ultimo, invece, va esposto nell'apposito campo della stessa sezione "Contribuente".

2- I *BONUS* IN VIGORE PER GLI INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate della Guida aggiornata al 22 settembre 2017 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e della Guida aggiornata al 12 settembre 2017 sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si ritiene utile fornire un quadro di insieme delle detrazioni fruibili per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 su singole unità immobiliari per:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- acquisto di mobili o grandi elettrodomestici;
- riduzione del rischio sismico.

Si tenga in primo luogo presente che il cumulo tra le diverse agevolazioni è possibile per spese differenti tra di loro e riportate dunque in diversi documenti di spesa. Pertanto, se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie si può fruire per le medesime spese soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di cumulare le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici con altre agevolazioni territoriali (comunali, regionali, etc.), sono ammesse alla detrazione solo le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, non potendo considerarsi tali quelle coperte da contributi erogati da altri enti. Pertanto, qualora anche le disposizioni che disciplinano il contributo non prevedano specifiche regole di incompatibilità con altri incentivi (tra cui le detrazioni fiscali in questione), le spese sostenute per gli interventi agevolati potranno fruire del contributo e, altresì, per la parte di spesa non coperta da quest’ultimo, della detrazione fiscale.

Si riepilogano, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le principali caratteristiche dei “bonus” fruibili in taluni casi dalle sole persone fisiche e in altri anche dalle imprese, in relazione agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

Tipologia di intervento	Agevolazione	Note	Modalità di sostenimento della spesa
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia	<u>Detrazione Irpef del 50% in 10 rate</u> annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro	L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Rientrano tra gli interventi agevolabili anche la realizzazione di autorimesse, l'eliminazione di barriere architettoniche, la prevenzione del rischio di atti illeciti, la cablatura e la riduzione dell'inquinamento acustico, l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, l'adozione di misure antisismiche, la bonifica dell'amianto e la prevenzione di infortuni domestici	Pagamenti con bonifico bancario/postale "parlante" o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa con la detrazione del 50% è il 31 dicembre 2017
Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	<u>Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate</u> annuali di pari importo con le seguenti soglie massime: spesa di 153.846 euro per la riqualificazione energetica, spesa di 92.308 euro per gli interventi sugli involucri e l'installazione di pannelli solari e spesa di 46.154 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su unità immobiliari esistenti, compresi quelli strumentali per esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. È necessario acquisire l'asseverazione del tecnico abilitato (o dichiarazione del direttore dei lavori), l'attestato di certificazione energetica, la scheda informativa. È necessario trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori copia dell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa	Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale "parlante" o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera. Termine per sostenere la spesa con la detrazione del 65% è il 31 dicembre 2017
"Bonus arredi", cioè acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)	<u>Detrazione Irpef del 50%</u> in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 10.000 euro	Il principale presupposto per fruire del "Bonus arredi" è la realizzazione di un intervento di recupero edilizio (che dia diritto alla detrazione Irpef del 50%) in data successiva al 1° gennaio 2016 ma comunque in data antecedente a quella di acquisto del mobile o grande elettrodomestico nuovi	Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2017

<p>Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico</p>	<p><u>Detrazione Irpef/Ires del 50%</u> in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro per ciascun anno. <u>Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell'80%</u></p>	<p>L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive, con autorizzazione in data successiva al 1° gennaio 2017. Si applica agli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003)</p>	<p>Pagamenti con bonifico bancario/postale "parlante" o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2021</p>
---	---	--	--

3- COMPENSAZIONI E RIMBORSI DEI CREDITI IVA ALLA PROVA DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Con la **risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017** l’Agenzia delle entrate ha precisato che il plafond di 5.000 euro previsto per la compensazione libera dei crediti Iva trimestrali va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, la necessità di apporre il visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) con l’attestazione dei requisiti patrimoniali sussiste nei casi di richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro effettuate per lo stesso periodo di imposta.

In prossimità del prossimo 31 ottobre, termine ultimo di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2017, si riepilogano di seguito le regole da seguire per la corretta apposizione del visto di conformità, sia in relazione ai rimborsi che alle compensazioni orizzontali del relativo credito.

LA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2017

L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale è consentito dopo la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, con le seguenti regole:

Importo	Da quando il credito è utilizzabile
Credito fino a 5.000 euro	Dal giorno di presentazione telematica
Credito superiore a 5.000 euro	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui **hanno l’obbligo** di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 ovvero la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. In caso di invio telematico del modello Iva TR senza l’apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo i sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate scarteranno gli F24 presentati con compensazioni orizzontali di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro. È possibile presentare un modello Iva TR integrativo munito del visto/sottoscrizione organo di controllo non presente nel primo invio, barrando la casella “modifica istanza precedente”.

Il limite di 5.000 euro va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali richiesti in compensazione orizzontale **in tutto l’anno** (quindi, sommando gli importi chiesti in compensazione anche nei due trimestri precedenti).

Per quanto riguarda la correlazione tra i crediti Iva trimestrali e il credito Iva derivante dalla dichiarazione Iva annuale l’Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2011) ha chiarito che il credito Iva derivante da dichiarazione Iva annuale e i crediti Iva derivanti dai modello Iva TR relativi allo stesso anno non interferiscono tra di loro: al raggiungimento della soglia riferita al credito Iva annuale non concorrono le eventuali compensazioni orizzontali di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno.

Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva derivante dalla presentazione della dichiarazione Iva 2018, l'utilizzo fino alla soglia di 5.000 euro è consentito già dal 1° gennaio 2018, mentre l'utilizzo per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione Iva 2018, con l'obbligo di apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo. Si ricorda, in questa sede, che il prossimo modello di dichiarazione Iva 2018 relativo all'anno d'imposta 2017 dovrà essere presentato entro il nuovo termine del 30 aprile 2018.

LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2017

Il rimborso del credito Iva trimestrale avviene mediante la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, con le seguenti regole:

Importo	Modalità di richiesta
Credito fino a 30.000 euro	Rimborsabile senza altri adempimenti e senza garanzia
Credito superiore a 30.000 euro	Al fine di evitare la produzione della garanzia, l'Istanza trimestrale deve contenere visto di conformità o sottoscrizione organo di controllo e una attestazione di determinati requisiti patrimoniali. L'obbligo di presentare la garanzia sussiste solo in specifiche situazioni di "rischio" individuate dal Legislatore.

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l'importo di 30.000 euro il contribuente (che non rientra in una delle situazioni di "rischio") può evitare di presentare apposita garanzia se:

- fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di controllo alternativa);
- attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere nell'apposito quadro TD, l'esistenza di determinati requisiti patrimoniali (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate).

L'Agenzia delle entrate ha affermato (circolare n. 32/2014) che il limite di 30.000 euro va calcolato tenendo conto di tutti i crediti trimestrali richiesti a rimborso (quindi, con riferimento al TR del terzo trimestre 2017, occorre sommare gli importi chiesti a rimborso anche nei due trimestri precedenti e verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo, che la somma dei rimborsi richiesti riferiti al periodo di imposta 2017 sia superiore a 30.000 euro).

In relazione alla successiva richiesta di rimborso da effettuare in dichiarazione annuale va poi tenuto presente che, contrariamente a quanto accade per le compensazioni orizzontali, l'eventuale richiesta di rimborso Iva presentata in sede di dichiarazione Iva 2018 deve soggiacere anch'essa alla verifica del limite dei 30.000 euro, **considerando quindi anche gli eventuali crediti Iva chiesti a rimborso nei primi 3 trimestri del 2017.**

4- LA DISCIPLINA IVA/REGISTRO NELLA CESSIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI

Superata la scadenza del termine ultimo (30 settembre 2017) che ha consentito agli imprenditori di cedere, assegnare o estromettere dalla sfera imprenditoriale taluni immobili, le imprese che in futuro intenderanno cedere, ma anche acquistare, beni immobili strumentali dovranno confrontarsi (salvo proroghe, peraltro annunciate, delle agevolazioni vigenti in questi ultimi due anni) con la disciplina prevista a regime dall'ordinamento tributario.

Soprattutto con riferimento al comparto delle imposte indirette (principalmente l'Iva, ma anche imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali) si potrà osservare che anche l'ordinaria disciplina applicabile ai trasferimenti di fabbricati strumentali presenta in taluni casi un trattamento di favore.

Vediamo, quindi, di ricordare quali sono le regole attualmente in vigore che disciplinano la cessione di fabbricati strumentali sotto il profilo Iva/registro e delle altre imposte indirette secondarie.

IL TRATTAMENTO AI FINI IVA

L'ultimo intervento normativo che in ordine di tempo ha modificato la disciplina Iva delle cessioni immobiliari è giunto con il Decreto Legge 83/2012, poi commentato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E/2013.

Con riferimento alla cessione di fabbricati strumentali le linee guida introdotte dal Legislatore con le citate modifiche normative sono così riassumibili:

- il regime di **esenzione** si pone, in generale, quale regime **“naturale”** applicabile alle operazioni in commento;
- per tutti i soggetti passivi ai fini Iva è sempre possibile “sfuggire” al naturale regime di esenzione mediante opzione per l'imponibilità Iva da esercitarsi in atto a cura del cedente.

Con la citata circolare n. 22/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito il concetto espresso nell'articolo 10, primo comma, punto 8-ter), del D.P.R. 633/1972 laddove richiede che l'opzione per l'imponibilità venga espressa *“nel relativo atto”*, precisando che l'opzione può essere esercitata **sia nel contratto** di cessione (rogito) con il quale si trasferisce la titolarità del fabbricato, ma stante il generico riferimento contenuto nella norma, **sia in sede di contratto preliminare**.

Occorre inoltre tenere presente che la scelta per l'imponibilità eventualmente espressa in sede di preliminare deve ritenersi valida e vincolante anche in relazione al regime Iva applicabile al saldo dovuto alla stipula del contratto definitivo. In altre parole, nel rogito non si può cambiare idea circa il trattamento Iva da conferire all'immobile.

La cessione pertanto è imponibile Iva:

- a seguito di opzione, la cessione deve essere effettuata applicando il meccanismo cosiddetto del reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 e sarà il cessionario che si occuperà di assolvere l'imposta integrando il documento di acquisto ricevuto dal cedente, avendo cura di applicare l'imposta con l'aliquota prevista per l'operazione posta in essere;
- quando è prevista una specifica ipotesi di imponibilità per obbligo di legge rappresentata dal caso della cessione effettuata dal costruttore del fabbricato o da colui che vi ha eseguito interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) entro i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Relativamente all'ultima previsione sopra richiamata appare importante fornire una definizione di costruttore o di colui che esegue interventi di ristrutturazione e individuare con precisione il termine a partire dal quale i lavori si intendono "ultimati", posto che da tali qualificazioni dipende il trattamento Iva da riservare alle relative cessioni.

Vediamo quindi di precisare alcuni concetti.

<p>Definizione di costruttore o ristrutturatore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per individuare tali soggetti non si deve aver riguardo necessariamente a quanto indicato nello statuto sociale, bensì al caso concreto, nel senso che l'impresa che costruisce o ristruttura l'immobile è quella che detiene il "titolo" amministrativo (permesso di costruire, DIA, etc.); • per impresa costruttrice deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese. (Circolare n. 182 del 11 luglio 1996); • possano considerarsi "<i>imprese costruttrici degli stessi</i>", oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per la esecuzione dei lavori. (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006); • Il regime di imponibilità si rende applicabile anche se le imprese che eseguono interventi di recupero edilizio affidano i lavori a terzi mediante contratto di appalto. (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006).
<p>Concetto di ultimazione (circolare n. 12/E/2007)</p>	<p>Ai fini della decorrenza del quinquennio, l'immobile di civile abitazione si considera "ultimato" a partire dalla data in cui viene reso il cosiddetto "fine lavori" o, anche precedentemente, se prima di tale momento l'immobile viene concesso in uso a terzi con appositi contratti (ad esempio, locazione o comodato).</p>
<p>Interventi di ristrutturazione (circolare n. 12/E/2007)</p>	<p>Con riferimento ai fabbricati in corso di ristrutturazione si precisa che la relativa cessione si deve ritenere imponibile Iva a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale. Non è sufficiente, pertanto, la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione dell'intervento perché il fabbricato possa considerarsi in fase di ristrutturazione. Se è stato richiesto o rilasciato il permesso a costruire o è stata presentata la denuncia di inizio attività ma non è stato dato inizio al cantiere, il fabbricato interessato non può essere considerato, ai fini fiscali, come un immobile in corso di ristrutturazione.</p>

IL TRATTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Quando la cessione di un fabbricato strumentale viene effettuata da un soggetto passivo Iva abbiamo visto in precedenza che l'operazione può a seconda dei casi qualificarsi esente o imponibile (e in quest'ultimo caso, se a seguito di opzione, deve realizzarsi mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge*).

In forza del cosiddetto principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, previsto dall'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 131/1986, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa, anziché proporzionale. Nel caso della cessione in regime di imponibilità, quindi, la cessione sconta certamente l'imposta di registro in misura fissa.

Con particolare riferimento alle operazioni di cessione dei fabbricati strumentali è interessante osservare che anche quando l'operazione si qualifica in esenzione da Iva, resta valido il richiamato principio di alternatività per cui l'imposta di registro rimane anche in questo caso applicata in misura fissa.

LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

L'eccezione sopra descritta, ovvero l'applicazione generalizzata nell'imposta di registro in misura fissa anche nel caso di operazioni di cessione effettuate in regime di esenzione Iva, trova il suo "contrappeso" nella disciplina riguardante l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Le stesse, al contrario, risultano infatti determinate in misura proporzionale, rispettivamente pari al 3% e all'1%, tanto nel caso di operazione effettuata in regime di imponibilità Iva che in regime di esenzione da Iva.

Vediamo, quindi, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica la disciplina riguardante le operazioni di cessione di fabbricati strumentali ai fini dell'imposizione indiretta.

Operazione	Cedente	Acquirente	Iva	Registro	Ipo-catastali (*)
Cessione fabbricati strumentali (p.8-ter articolo 10, D.P.R. 633/1972)	imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni (obbligo)	chiunque	22% (10% se ripristino)	€ 200	3% + 1%
	altri soggetti passivi Iva	chiunque (con opzione Iva del cedente)	22% (10% se ripristino)	€ 200	3% + 1%
		Chiunque (senza opzione Iva del cedente)	esente	€ 200	3% + 1%

(*) Misure ridotte alla metà per le cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (la percentuale delle imposte ipotecarie e catastali è così suddivisa = 1,50% + 0,50%)

5- LE NORME CHE REGOLANO I BUONI PASTO

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato utilizzabili per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale presso gli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro.

ASPETTI GENERALI E NOVITÀ LEGISLATIVE

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere a diverse strade tra le quali:

- il servizio di mensa aziendale (o interaziendale),
- la fornitura da parte di terzi di pasti pronti,
- le convenzioni con esercizi pubblici, ovvero
- il rilascio di buoni pasto.

In relazione ai buoni pasto è stato recentemente pubblicato in G.U. il **Decreto MEF n. 122/2017** (entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito in quali esercizi può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto, le caratteristiche che questi devono presentare ed il contenuto degli accordi tra società emittente i buoni pasto e gli esercizi convenzionati.

SOCIETÀ CHE POSSONO EMETTERE I BUONI PASTO

La normativa prevede che possono emettere buoni pasto solo le società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO

Per identificare le caratteristiche che il buono pasto deve presentare occorre innanzi tutto distinguere il buono cartaceo da quello elettronico.

Il buono pasto cartaceo deve contenere i seguenti dati:

- codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro;
- codice fiscale e ragione sociale della società emittente;
- valore facciale del buono;
- termine temporale di utilizzo;
- spazio riservato all'indicazione di data di utilizzo, firma del titolare, timbro dell'esercizio convenzionato, la seguente dicitura:

“il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Circa il buono pasto elettronico le informazioni richieste sono le medesime di cui sopra con la differenza che esse sono contenute e quindi memorizzate direttamente ed elettronicamente nel buono in fase di rilascio o utilizzo dello stesso.

ESERCIZI PRESSO I QUALI È POSSIBILE UTILIZZARE I BUONI PASTO

Con la novellata normativa è stato ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile spendere il buono pasto, in particolare le attività sono le seguenti:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- mense aziendali e interaziendali;
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produzione);
- vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad attività ittica).

N.B.

Il buono pasto – secondo le attuali e recenti disposizioni - è quindi cumulabile, ma solo nel limite di 8 buoni, può essere speso non solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche per l'acquisto degli alimenti e senza legami con l'esistenza o meno della pausa pranzo.

ACCORDI

Come già detto, a monte dell'utilizzo del buono pasto sta la sottoscrizione di apposito accordo tra emittente ed utilizzatrice (datore di lavoro).

Gli accordi devono presentare i seguenti elementi:

- durata del contratto;
- condizioni economiche;
- termine di preavviso per disdetta e rinegoziazione;
- indicazioni in merito alla utilizzabilità del buono pasto (validità, utilizzo e termini di scadenza);
- indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto dall'esercizio convenzionato alla società emittente;
- indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l'esercizio convenzionato ed entro il quale questo può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate (mai inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto);
- indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

In merito all'imposta sul valore aggiunto occorre ricordare che per effetto del contenuto dell'articolo 75, comma 3, L. 413/1991, i buoni pasto sono fatturati dalla società emittente con l'aliquota IVA del 4% quali servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Tenuto tuttavia conto delle nuove possibilità di utilizzo di cui si è detto si deve concludere che non può essere determinata a priori una aliquota applicabile ai buoni pasto; ne deriva quindi che, come già accade per i voucher, l'aliquota Iva applicabile risulterà individuabile solo al momento di utilizzo del buono.

6- MODIFICHE AGLI INTRASTAT

In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 194409, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”).

La Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto alcune misure di semplificazione, finalizzate a:

- ridurre la platea dei soggetti interessati;
- ridurre il numero di informazioni richieste.

La concreta attuazione di tali semplificazioni è stata rimandata, appunto, ad uno specifico provvedimento, il quale doveva provvedere all’effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.

LE SEMPLIFICAZIONI

Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

- **abolizione** dei modelli **INTRA trimestrali** relativi agli **acquisti** di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli **acquisti** di beni e servizi;
- per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli **acquisti** di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le **cessioni** di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle **cessioni** di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

- il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
- le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto “spesometro”, che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018 dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. 193/16 o del D.Lgs. 127/15.

Resta fermo l’obbligo di invio

- degli Intrastat “mensili” relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché
- degli Intrastat “trimestrali” relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

DECORRENZA

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di **riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018**.

Pertanto, gli intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento, dovranno seguire le regole precedenti.